Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 146

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 29 maggio 1982 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CIRCOLARI

Ministero delle finanze

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 146 DEL 29 MAGGIO 1982:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 39: **Ministero dei trasporti - Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato:** Bollettino delle estrazioni delle obbligazioni Amministrazione delle ferrovie dello Stato 6 % 1967-1987; Amministrazione delle ferrovie dello Stato 6 % 1968-1988; Amministrazione delle ferrovie dello Stato 6 % 1969-1989; Amministrazione delle ferrovie dello Stato 7 % 1970-1990 a premi; Amministrazione delle ferrovie dello Stato 7 % 1971-1986; Amministrazione delle ferrovie dello Stato 7 % 1972-1987; Amministrazione delle ferrovie dello Stato 7 % 1973-1988; Amministrazione delle ferrovie dello Stato 8 % 1974-1984; Amministrazione delle ferrovie dello Stato 10 % 1975-1985; Amministrazione delle ferrovie dello Stato 10 % 1976-1986; Amministrazione delle ferrovie dello Stato 10 % 1977-1987; Amministrazione delle ferrovie dello Stato 12 % 1978-1988, effettuate il 20 maggio 1982.

(2656)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 40:

Rovatti A. & figli - Pompe, società per azioni, in Fabbrico (Reggio Emilia): Obbligazioni sorteggiate il 1° marzo 1982.

Abet laminati, società per azioni, in Bra (Cuneo): Obbligazioni sorteggiate il 6 maggio 1982.

Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 10 maggio 1982.

Piemonte Pelli - Pipell, società per azioni, in Torino: Obbligazioni « 15 % - 1975-1995 » sorteggiate il 10 maggio 1982.

Giovanni Crespi, società per azioni, in Legnano: Obbligazioni sorteggiate il 10 maggio 1982.

O.R.S.A., società per azioni, in Gorla Minore: Obbligazioni sorteggiate il 3 maggio 1982 (delibera assembleare 10 luglio 1970).

O.R.S.A., società per azioni, in Gorla Minore: Obbligazioni sorteggiate il 3 maggio 1982 (delibera assembleare 11 aprile 1975).

Cementeria di Monselice, società per azioni, in Bergamo: Estrazione di obbligazioni.

Remco Italia, società per azioni, in Milano: Estrazione di obbligazioni « Magnetofoni Castelli 1973 ».

Remco Italia, società per azioni, in Milano: Estrazione di obbligazioni « Ex elettronica Trentina 1972 ».

Birra Peroni industriale, società per azioni, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 21 maggio 1982.

Santa Monica, società per azioni, in Misano Adriatico: Obbligazioni sorteggiate il 15 maggio 1982.

Cartiere di Verona, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 30 aprile 1982.

M.M. - Metropolitana milanese, società per azioni: Errata-corrige.

Errata-corrige

Nell'avviso con cui è stata annunciata la pubblicazione in supplemento del Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 38, apparso nel sommario nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 26 maggio 1982, deve essere apportata la seguente rettifica: in luogo di « Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità: Bollettino delle estrazioni delle obbligazioni:... », leggasi: « *Consorzio di credito per le opere pubbliche CREDIOP incorporante* l'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità *ICIPU*: Bollettino delle estrazioni delle obbligazioni *dell'incorporato Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità*:... ».

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. **1148.**

Gestione da parte del Ministero della pubblica istruzione in via transitoria, dei convitti per sordomuti annessi alle istituzioni scolastiche dell'Ente nazionale sordomuti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641;

Visto l'art. 1-*octies*, comma secondo, della suddetta legge di conversione n. 641/1978, il quale, da una parte, provvede alla statizzazione delle istituzioni scolastiche gestite dall'Ente nazionale sordomuti, e, dall'altra, affida al Ministero della pubblica istruzione la gestione, in via transitoria, dei convitti annessi alle istituzioni scolastiche dell'Ente nazionale sordomuti, fino all'entrata in vigore della legge sulla nuova disciplina dei convitti gestiti dal Ministero medesimo;

Visto il regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, concernente l'ordinamento dell'istruzione media e dei convitti nazionali;

Considerato che nei predetti convitti per sordomuti sono ospitati alunni frequentanti scuole di ordine e grado diversi, a somiglianza di quanto avviene nei convitti nazionali;

Considerato peraltro che, ai sensi del citato articolo 1-*octies*, comma secondo, la gestione dei predetti convitti per sordomuti da parte del Ministero della pubblica istruzione verrà a cessare con l'entrata in vigore della legge sulla nuova disciplina dei convitti gestiti dal Ministero medesimo, che, come è noto, sono prevalentemente convitti nazionali;

Ritenuta la necessità, per l'attuazione del citato art. 1-*octies*, comma secondo, di stabilire le modalità per l'esercizio della gestione dei predetti convitti per sordomuti, sulla base delle disposizioni che disciplinano il funzionamento di analoghe strutture convittuali statali;

Considerato che i predetti convitti per sordomuti possono essere assimilati ai convitti nazionali, sia perchè ospitano alunni frequentanti scuole di ordine e grado diversi, sia perché è da ritenere che il legislatore nel rinviare alla nuova disciplina dei convitti gestiti dal Ministero, abbia inteso riferirsi soprattutto ai convitti nazionali e che, conseguentemente, abbia voluto che nel medesimo contesto normativo venisse disciplinata la gestione definitiva dei predetti convitti per sordomuti;

Ritenuto per le ragioni sopraesposte di dover provvedere alla gestione transitoria dei convitti per sordomuti dell'Ente nazionale sordomuti secondo le disposizioni vigenti per la gestione dei convitti nazionali;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

I convitti per sordomuti annessi alle istituzioni scolastiche dell'Ente nazionale sordomuti sono gestiti, in via transitoria, ai sensi del secondo comma dell'articolo 1-*octies* della legge 21 ottobre 1978, n. 641, dal Ministero della pubblica istruzione fino all'entrata in vigore della legge sulla disciplina dei convitti gestiti dal Ministero medesimo.

I convitti di cui al precedente comma sono i seguenti:

convitto per sordomuti di Gallina (Reggio Calabria);
convitto per sordomuti di Marsala (Trapani);
convitto per sordomuti di Novara;
convitto per sordomuti di Padova;
convitto per sordomuti di Palermo;
convitto per sordomuti di Roma;
convitto per sordomuti di Torino.

La gestione è effettuata secondo le disposizioni contenute nel regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054 e relativo regolamento approvato con regio decreto 1° settembre 1925, n. 2009, e nel regolamento di contabilità dei convitti nazionali approvato con regio decreto 30 aprile 1931, n. 854.

Presso ciascun convitto è costituito ai sensi dell'articolo 121 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, un consiglio di amministrazione, integrato da un rappresentante dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti e da un rappresentante del comune in cui ha sede il convitto, come previsto dall'art. 1-*octies* della legge 21 ottobre 1978, n. 641.

A ciascun convitto è preposto, ai sensi dell'art. 131 del citato regio decreto n. 1054/1923, un rettore, che ne ha la rappresentanza legale.

Al personale direttivo ed educativo si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970.

Gli organici del personale direttivo, educativo, amministrativo ed ausiliario sono determinati ai sensi delle disposizioni vigenti in materia per i convitti nazionali.

La gestione decorre dal 1° settembre 1978.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *maggio* 1982
Registro n. 72 *Istruzione, foglio n.* 113

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° marzo 1982, n. **290.**

Modificazione al decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1960, n. 1834, concernente il pagamento dello assegno supplementare di congrua al clero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regolamento sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua, degli onorari e degli assegni per le spese di culto al clero, approvato con regio decreto 29 gennaio 1931, n. 228;

Visto l'art. 45 della legge 26 luglio 1974, n. 343 e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1960, n. 1834;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 febbraio 1982;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

L'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1960, n. 1834, è sostituito dal seguente:

« Il pagamento degli assegni supplementari di congrua, compresi gli assegni al clero sardo, degli assegni in compenso delle spese di culto e degli assegni dovuti agli economi spirituali, di cui al testo unico approvato con regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227, e successive modificazioni, nonché della indennità integrativa speciale, di cui all'art. 45 della legge 26 luglio 1974, n. 343, e successive modificazioni, è effettuato a rate mensili posticipate, che scadono il giorno 25 di ciascun mese. La rata del mese di dicembre scade il giorno 20 ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1982

PERTINI

SPADOLINI — ROGNONI — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1982
Registro n. 11, Interno, foglio n. 202

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 19 maggio 1982.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di consumo « Ceretti e Tanfani » a r.l., in Milano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa di consumo « Ceretti e Tanfani » a r.l., con sede in Milano, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa di consumo « Ceretti e Tanfani » a r.l., con sede in Milano, costituita per rogito notaio Sergio Bareghi di Legnano in data 30 dicembre 1971, rep. n. 9243, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Lia Cigarini, nata a Vallo della Lucania (Salerno) il 24 giugno 1937, ne è nominata commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 maggio 1982

Il Ministro: DI GIESI

(2658)

DECRETO 19 maggio 1982.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di consumo « Calcinate Superiore » a r.l., in Calcinate Superiore, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria eseguita il 20 dicembre 1981 nei confronti della società cooperativa di consumo « Calcinate Superiore » a r.l., con sede in Calcinate Superiore (Varese), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa di consumo « Calcinate Superiore » a r.l., con sede in Calcinate Superiore (Varese), costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Montalbetti di Varese in data 13 dicembre 1947 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il rag. Ettore Fontana, nato a Pavia il 23 novembre 1940, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 maggio 1982

Il Ministro: DI GIESI

(2659)

DECRETO 19 maggio 1982.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia « Il Nido » a r.l., in Ciserano di Zingonia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa edilizia « Il Nido » a r.l., con sede in Ciserano di Zingonia (Bergamo), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa edilizia « Il Nido » a r.l., con sede in Ciserano di Zingonia (Bergamo), costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Basciano di Bergamo in data 22 febbraio 1968, rep. n. 71058, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il rag. Paolo Pellizzari, nato a Pistoia il 3 luglio 1937, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 maggio 1982

Il Ministro: DI GIESI

(2660)

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 8 febbraio 1982.

Programmi di esame per concorsi pubblici nella carriera esecutiva del supporto amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 23 dicembre 1980, n. 930, concernente norme sui servizi antincendi e sui servizi del supporto tecnico ed amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Considerando che ai sensi dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 occorre provvedere a stabilire i programmi d'esame dei concorsi di ammissione per la carriera esecutiva (ruolo di archivio e ruolo ufficio copia) del supporto amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, che ha espresso in merito parere favorevole, nell'adunanza di sezione del 23 novembre 1981;

Decreta:

I programmi d'esame del concorso di ammissione nella carriera esecutiva (ruolo di archivio e ruolo ufficio copia) del supporto amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, vengono stabiliti negli allegati al presente decreto, che viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 febbraio 1982

Il Ministro: ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *aprile* 1982
Registro n. 8 *Interno, foglio n.* 372

PROGRAMMA DI ESAME PER CONCORSI PUBBLICI NELLA CARRIERA ESECUTIVA DEL SUPPORTO AMMINISTRATIVO CONTABILE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

RUOLO DI ARCHIVIO

Gli esami consistono in una prova scritta, in una prova pratica ed in un colloquio, e si effettuano in base al seguente programma:

Prova scritta:

tema di cultura generale su argomento semplice di attualità di comune conoscenza.

Prova pratica di dattilografia:

la prova pratica di dattilografia consiste in un saggio di copiatura, a velocità libera, di un brano a carattere di stampa scelta dalla commissione giudicatrice.

Durata del saggio: quindici minuti.

I candidati che ultimassero la copiatura del brano in tempo minore, possono continuare a scrivere ricopiando il brano fino allo scadere del tempo.

Il colloquio verte sulle seguenti materie:

1) nozioni elementari di diritto pubblico;
2) nozioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, con particolare riguardo alle norme interessanti il personale della carriera esecutiva;
3) disposizioni concernenti la costituzione, la tenuta e lo scarto degli atti degli archivi amministrativi;
4) nozioni di storia civile d'Italia dal 1848;
5) nozioni di geografia e fisica politica d'Italia.

RUOLO UFFICI COPIA

Gli esami consistono in una prova scritta, in una prova pratica, in un colloquio e si effettuano in base al seguente programma:

Prova scritta:

tema di cultura generale su argomento semplice, di attualità e di comune conoscenza.

Prova pratica di dattilografia:

la prova pratica di dattilografia consiste in un saggio a velocità libera, di un brano a carattere di stampa scelto dalla commissione giudicatrice.

Durata del saggio: sessanta minuti.

I candidati che ultimassero la copiatura del brano in un tempo minore, possono continuare a scrivere ricopiando il brano fino allo scadere del tempo.

Il colloquio verte sulle seguenti materie:

1) nozioni elementari di diritto pubblico;
2) nozioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, con particolare riguardo alle norme interessanti il personale della carriera esecutiva;
3) nozioni di storia civile d'Italia dal 1848;
4) nozioni di geografia fisica e politica d'Italia.

(2673)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 20 maggio 1982.

Norme di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 38-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente le modalità di esecuzione dei rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto a soggetti non residenti.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 793, il quale ha aggiunto al citato decreto n. 633 l'art. 38-*ter*, concernente l'esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti;

Visto il citato art. 38-*ter*, quarto comma, il quale stabilisce che con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro sono stabilite le modalità e i termini relativi all'esecuzione dei detti rimborsi, le modalità e i termini per la richiesta degli stessi, le prescrizioni relative al coordinamento tra i vari uffici I.V.A. ai fini del controllo dei rimborsi, le modalità e i termini relativi alla dilazione per il versamento all'erario dell'imposta riscossa, nonché le modalità relative alla presentazione della contabilità amministrativa;

Visto l'art. 27 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 793, il quale stabilisce che le disposizioni relative ai rimborsi a soggetti non residenti hanno effetto dal 1° gennaio 1981;

Decreta:

Art. 1.

I soggetti domiciliati e residenti negli Stati membri della Comunità economica europea, senza stabile organizzazione in Italia e senza rappresentante nominato ai sensi del secondo comma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 38-*ter* del citato decreto, possono ottenere il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, se detraibile a norma dell'art. 19 dello stesso decreto, relativa ai beni mobili e ai servizi importati o acquistati nell'anno 1981, sempreché di importo non inferiore a lire trentacinquemila, su apposita istanza da presentare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, all'Ufficio dell'imposta sul valore aggiunto di Roma il quale provvede alla esecuzione del rimborso con le modalità previste dal presente decreto, entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione della richiesta. L'istanza, redatta in conformità al modello allegato, deve essere corredata degli originali delle fatture di acquisto e delle bollette doganali di importazione relative all'anno 1981 e di una attestazione rilasciata dall'Amministrazione dello Stato membro comprovante la qualità di soggetto d'imposta del richiedente. L'attestazione è valida per un anno a decorrere dalla data del rilascio.

A partire dal 1982, il rimborso può essere richiesto per trimestre solare, sempreché di importo non inferiore a lire duecentocinquantamila, e deve essere eseguito entro il termine previsto nel precedente comma su istanza degli interessati da presentare entro il 30 giugno dell'anno solare successivo a quello cui il trimestre si riferisce. Se l'importo complessivo relativo ad uno o più trimestri risulti inferiore al cennato limite, il rimborso dell'imposta può essere richiesto insieme a quella relativa al trimestre successivo e, in ogni caso, deve essere richiesto annualmente, sempreché di importo non inferiore a lire trentacinquemila. L'istanza deve essere corredata della attestazione di cui al precedente comma e degli originali delle fatture di acquisto e delle bollette doganali di importazione relative all'anno solare o al minor periodo di riferimento.

Art. 2.

I soggetti indicati nel precedente articolo possono richiedere il rimborso mediante accreditamento su « conto estero in lire » aperto in Italia a nome degli stessi presso una delle banche abilitate, designata dal richiedente, quali definite dall'art. 1 del decreto 12 marzo 1981 emanato dal Ministro del commercio con l'estero di concerto con il Ministro del tesoro, ovvero mediante accreditamento su « conto corrente postale estero » aperto in Italia a nome dei soggetti medesimi. I rimborsi sono effettuati mediante emissione di ordinativi di contabilità speciale, intestata all'ufficio I.V.A. di Roma e costituita presso la locale sezione di tesoreria provinciale dello Stato per l'effettuazione dei rimborsi a norma dell'art. 38-*bis*, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. In materia di resa delle contabilità amministrative e del conto giudiziale e per quanto altro non previsto dal presente decreto in materia di contabilità speciale si applicano le disposizioni stabilite dal decreto 15 febbraio 1979 emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro.

I titoli di spesa di cui al comma precedente, firmati dal capo dell'ufficio e dal cassiere titolare, sono emessi sulla base di apposito verbale di liquidazione predisposto dal reparto amministrativo firmato dal capo dell'ufficio e munito di visto ispettivo attestante la regolarità amministrativo-contabile.

Art. 3.

Ai fini del controllo delle domande di rimborso l'Ufficio dell'imposta sul valore aggiunto di Roma accerterà, anche a scandaglio, mediante richiesta agli uffici I.V.A. nelle cui circoscrizioni hanno il domicilio fiscale i soggetti che hanno emesso le fatture se i predetti documenti siano stati regolarmente emessi e registrati. L'ufficio accerterà, inoltre, anche a scandaglio, presso gli uffici doganali competenti l'avvenuto pagamento dell'imposta dovuta all'atto della importazione.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 maggio 1982

Il Ministro delle finanze
FORMICA

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

MODULARIO
F. - *Tasse* - 553

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DELLE TASSE
E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

MOD. IVA 79

ISTANZA DI RIMBORSO DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO DA PARTE DI SOGGETTI NON RESIDENTI

PROT. UFFICIO

TIMBRO UFFICIO

N. ____________

IL FUNZIONARIO ____________

Servizio competente destinatario dell'istanza

È la prima richiesta di rimborso?
In caso contrario indicare il numero di registrazione IVA in precedenza attribuito

1	Cognome e nome o ragione sociale del richiedente Via e numero civico Codice postale, località, Stato
2	Attività esercitata dal richiedente
3	Ufficio fiscale e numero di registrazione IVA nello Stato in cui il richiedente ha la sede, il domicilio o la residenza abituale
4	Periodo cui si riferisce la richiesta di rimborso — dal: mese, anno — al: mese, anno
5	Importo totale (in cifre) chiesto a titolo di rimborso (distinta all'interno)
6	Il richiedente chiede il rimborso dell'importo di cui alla casella n. 5 secondo le modalità indicate nella casella n. 7
7	Modo di pagamento richiesto: Conto bancario ☐ Conto postale ☐ Numero di conto — Codice dell'organismo finanziario Intestato a Denominazione e indirizzo dell'organismo finanziario
8	N. degli allegati: ____________ Fatture: ____________ Documenti d'importazione: ____________
9	Il richiedente dichiara: a) che i beni o servizi elencati all'interno della presente richiesta sono stati acquistati in qualità di soggetto passivo in occasione di: ____ ____ b) di non aver effettuato durante il periodo cui si riferisce la presente richiesta nel paese nel quale è chiesto il rimborso: ☐ alcuna cessione di beni o prestazione di servizi ☐ che prestazioni di servizi per le quali l'imposta è a carico unicamente del destinatario ☐ che talune prestazioni di trasporto non imponibili e prestazioni di servizi accessorie a tali prestazioni di trasporto; c) che le informazioni fornite nella presente richiesta rispondono a verità Il richiedente si impegna a restituire le somme indebitamente ricevute

Barrare la casella che interessa (casella 7)

Barrare la casella che interessa (casella 9 b)

____________ ____________ ____________
Località Data Firma

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

A. L'istanza deve essere compilata su un modello stampato in una delle lingue ufficiali delle Comunità europee; il modello deve però essere redatto nella lingua dello Stato nel quale viene chiesto il rimborso.

B. L'istanza deve essere compilata in stampatello e deve essere presentata, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce la richiesta, al servizio competente dello Stato destinatario (vedi D).

C. Se noto al richiedente, deve essere indicato il numero di registrazione IVA precedentemente attribuito nello Stato nel quale viene chiesto il rimborso.

D. La domanda deve essere presentata presso i servizi competenti, rispettivamente:
- per il Belgio: Bureau Central de T.V.A. pour assujettis étrangers - rue Van Orley, 15 - 1000 Bruxelles.
- per la Danimarca: Toldvaesenet Faelles Opgaver (TFO) - Strandgade 100 - 1401 Kobenhavn K.
- per la Francia: Direction Général des Impôts - Centre des Non-Résidents, 9 - Rue d'Uzès, 75084 Paris Cedex 02.
- per la Germania: Bundesamt für Finanzen - Postfach - D 5300 - Bonn 2.
- per l'Irlanda: The Revenue Commissionairs, VAT Repayments Section - Castle House - South Great George's Street - Dublin 2.
- per l'Italia: Ufficio Provinciale dell'Imposta sul Valore Aggiunto - Via Quirino Maiorana, 171 - Roma.
- per il Lussemburgo: Administration de l'Enregistrement et des Domaines - Bureau d'imposition X - rue d'Epernay - BP 1004 - Luxembourg.
- per i Paesi Bassi: De inspecteur der invoerrechten en accijnzen - Postbus 30606 - 2500 GP 's-Gravenhage.
- per il Regno Unito: The Assistant Secretary - Value Added Tax Control Division C (Branch 6) - The Triad Bootle - Merseyside L 20 3 NN.

E. L'istanza deve riferirsi ad acquisti di beni o servizi fatturati o ad importazioni effettuate in un periodo non inferiore a un trimestre solare né superiore a un anno solare. L'istanza può tuttavia riferirsi ad un periodo inferiore ad un trimestre qualora tale periodo costituisca il saldo di un anno. L'istanza può riguardare anche fatture non oggetto di domande precedenti e relative ad operazioni effettuate nel corso dell'anno solare in questione.

F. Il richiedente deve indicare al punto 9 a) del modello, la natura delle attività per le quali ha acquistato i beni e servizi cui si riferisce l'istanza di rimborso (ad esempio: 'partecipazione all'esposizione internazionale di .... a .... dal .... al ....; stand n. ....; o trasporto internazionale di merci da .... a .... in data ....).

G. All'istanza deve essere allegato un attestato rilasciato dall'amministrazione dello Stato membro nel quale risiede il richiedente, dal quale risulti la qualità di soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto in tale Stato. Tuttavia quando il servizio di cui al punto D è già in possesso di un attestato, il richiedente non deve più fornirne uno nuovo durante il periodo di un anno a decorrere dalla data del rilascio del primo attestato.

H. All'istanza devono essere allegati gli originali delle fatture o dei documenti d'importazione comprovanti l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto di cui si chiede il rimborso.

I. L'importo chiesto a rimborso non può essere inferiore a:

.... FB/Flux	.... DM	.... £	.... Fl	.... L. Fr.
.... Dkr	.... FF	250.000 Lit	.... £ Irl	

se il periodo cui esso si riferisce è inferiore a un anno solare ma pari o superiore a tre mesi oppure a

.... FB/Flux	.... DM	.... £	.... Fl	.... L. Fr.
.... Dkr	.... FF	35.000 Lit	.... £ Irl	

se il periodo cui esso si riferisce è di un anno solare o inferiore a tre mesi.

L. Le prestazioni di trasporto non imponibili sono quelle effettuate nel quadro del traffico internazionale di beni. In particolare — a determinate condizioni — le prestazioni di trasporto connesse con il transito, l'esportazione o l'importazione di beni.

M. I rimborsi ottenuti irregolarmente sono passibili delle pene pecuniarie o altre penalità previste dalla legislazione dello Stato che ha effettuato il rimborso.

(2672)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 27 aprile 1982.

Approvazione delle tariffe dei premi e delle condizioni di polizza per l'assicurazione di alcuni prodotti agricoli contro i danni derivanti dalla grandine, dalle gelate e dalle brinate da applicarsi per la campagna 1982.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 364, per l'istituzione del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1971, n. 1241, di esecuzione dell'art. 21 della citata legge n. 364;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni contro i danni;

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1981 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 10 giugno 1981), con il quale sono state approvate le tariffe dei premi e le condizioni di polizza per l'assicurazione grandine da applicarsi per lo stesso anno 1981;

Vista la legge 15 ottobre 1981, n. 590, recante nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale, ed in particolare l'art. 11 di detta legge;

Vista la domanda presentata in data 25 gennaio 1982 al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Ministero dell'agricoltura e delle foreste dal Consorzio italiano rischi agricoli speciali (C.I.R.A.S.) costituito, a norma del citato regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1971, n. 1241, tra imprese assicuratrici autorizzate all'esercizio del ramo « grandine », intesa ad ottenere l'approvazione delle tariffe dei premi e delle condizioni di polizza concordate tra il predetto consorzio e l'Associazione nazionale consorzi difesa (As.Na.Co.Di.), il cui statuto è stato approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con decreto ministeriale 15 dicembre 1981, da applicarsi nell'anno 1982 per le assicurazioni contro i rischi della grandine, delle brinate e delle gelate, relative ai prodotti « frutta », « mandorle », « noci », « nocciole », « uva da vino », « uva da tavola », « olive », assunte dalle imprese assicuratrici consorziate;

Visto il verbale della riunione congiunta dei rappresentanti dei predetti consorzi tenutasi in data 20 gennaio 1982 dal quale risulta l'accordo del C.I.R.A.S. e dell'As.Na.Co.Di. sulle predette tariffe e condizioni di polizza per le assicurazioni contro i rischi della grandine, delle brinate e delle gelate, relative ai prodotti sopra menzionati;

Vista la relazione tecnica presentata a corredo della domanda, con la quale viene tra l'altro confermata l'applicazione delle condizioni generali e speciali di assicurazione già approvate per la precedente campagna con alcune integrazioni per quanto riguarda le condizioni speciali per determinati prodotti, nonché l'applicazione del procedimento di determinazione dei tassi di tariffa con la riduzione dal 5 al 4% del tasso minimo di premio netto per il centro-sud per tutti i prodotti, salvo le migliori condizioni in essere;

Visto il decreto in data 4 marzo 1982, n. 376, con il quale il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha esteso l'applicazione delle provvidenze di cui alla citata legge n. 364 a nuove colture ed in particolare ai prodotti actinidia, carciofi, pomodori, peperoni, piselli, tabacco, riso, mais da granella e fagiolini;

Vista la ulteriore domanda presentata in data 27 marzo 1982 al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Ministero dell'agricoltura e delle foreste dal C.I.R.A.S. intesa ad ottenere l'approvazione delle tariffe dei premi e delle condizioni di polizza concordate tra lo stesso C.I.R.A.S. e l'As.Na.Co.Di. e da applicarsi nell'anno 1982 per le assicurazioni contro i rischi della grandine, delle brinate e delle gelate, relative ai prodotti agricoli di cui al citato decreto ministeriale 4 marzo 1982 non compresi nella precedente domanda del 15 gennaio 1982;

Visto il verbale della riunione congiunta dei rappresentanti del C.I.R.A.S. e dell'As.Na.Co.Di. tenutasi in data 25 marzo 1982 dal quale risulta l'accordo sulle tariffe e condizioni di polizza da applicarsi per l'anno 1982 per l'assicurazione contro i rischi della grandine, delle brinate e delle gelate, relative ai nuovi prodotti agricoli sopra indicati;

Vista la relazione tecnica presentata a corredo della richiamata domanda del 27 marzo 1982 con la quale vengono tra l'altro confermati i tassi di premio netto già adottati per il mercato non agevolato e vengono introdotti nuovi tassi di premio netto per quei prodotti per i quali manca una esperienza statistica, con riserva, in entrambi i casi, di una verifica sulla base dell'andamento futuro della sinistralità;

Considerato che nella citata relazione tecnica viene confermata l'applicazione, anche per i sopramenzionati nuovi prodotti, di una addizionale di gestione del 9,25% invece del 15% applicata per le assicurazioni non agevolate;

Considerato inoltre che, come risulta dalla stessa relazione tecnica, viene introdotta, per l'assicurazione grandine, una misura di franchigia del 5%, e, per i singoli prodotti riso e mais da granella, una franchigia del 4%;

Ritenuto che le anzidette tariffe di premio e condizioni di polizza per la campagna 1982 possano essere accolte;

Decreta:

Sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, secondo i testi depositati che costituiscono allegato al presente decreto, le tariffe dei premi e le condizioni generali e speciali di polizza presentate dal Consorzio italiano dei rischi agricoli speciali (C.I.R.A.S.) previo accordo con l'Asso-

ciazione nazionale consorzi difesa (As.Na.Co.Di.), da applicarsi per l'anno 1982 dalle imprese consorziate per l'assicurazione dei prodotti « frutta », « mandorle », « noci », « nocciole », « uva da tavola », « uva da vino », « olive da tavola », « olive da olio », « actinidia », « carciofi », « pomodori », « peperoni », « piselli », « tabacco », « riso », « mais da granella » e « fagiolini » contro i danni derivanti dalla grandine, dalle gelate, dalle brinate.

Roma, addì 27 aprile 1982

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BARTOLO

(Omissis).

(2334)

DECRETO 25 maggio 1982.

Commercializzazione dei raccordi costruiti con ghisa malleabile a cuore nero destinati ad impianti di distribuzione di acqua calda, fredda e gas combustibile negli edifici destinati a civile abitazione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti gli articoli 1, 3 e 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1083;

Visto l'art. 2 numeri 2 e 5 e l'art. 6, lettere *g*) ed *n*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il telex del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3068 del 2 luglio 1981, col quale è stata demandata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la competenza per l'attività omologativa di macchinari, impianti e mezzi personali di protezione;

Ritenuta la propria competenza ad emanare provvedimenti per la salvaguardia della sicurezza dell'ambiente di vita relativamente ai prodotti industriali nonché provvedimenti concernenti gli standards dei prodotti industriali;

Ritenuto che la qualità dei materiali impiegati in prodotti di cui ai punti precedenti costituisce elemento di valutazione ai fini della determinazione degli standards e della salvaguardia della sicurezza degli stessi prodotti nonché della loro omologazione;

Visti i risultati delle ricerche effettuate dall'istituto di chimica fisica elettrochimica e metallurgia del Politecnico di Milano, dai quali si rileva che l'impiego della ghisa malleabile a cuore nero è, in generale, da sconsigliare per la fabbricazione di raccordi in tutte le applicazioni in cui sia importante salvaguardare da rischi l'integrità fisica delle persone ed evitare danni alle cose garantendo la sicurezza d'esercizio a causa della sensibilità alla frattura fragile, ai rischi di incrinature e di rotture in fase di montaggio e di esercizio, dalla formazione di difetti per la scarsa colabilità che comporta la non affidabilità per piccoli spessori, dalla difficoltà di protezione anticorrosiva mediante zincatura;

Sentito sui risultati della ricerca di cui al punto precedente l'ispettorato tecnico dell'industria, il quale ha rilevato che tali risultati hanno posto in evidenza elementi pregiudizievoli alla salvaguardia della sicurezza dell'ambiente di vita cui sono ispirati orientamenti già determinati nella Repubblica Federale di Germania e ripresi nella norma DIN 2950 ed in altri Stati della Comunità economica europea;

Ritenuta l'opportunità di disciplinare, fino alla definitiva revisione delle norme di legge sulla omologazione dei prodotti industriali, la commercializzazione dei raccordi di ghisa malleabile a cuore nero al fine di prevenire fenomeni di cedimento negli impianti domestici di distribuzione di acqua calda, fredda e gas combustibile, per i quali vengono normalmente utilizzati piccoli spessori a condizioni di esercizio le più disparate;

Decreta:

Art. 1.

La commercializzazione dei raccordi costruiti con ghisa malleabile a cuore nero destinati ad impianti di distribuzione di acqua calda, fredda e gas combustibile da realizzarsi negli edifici destinati a civile abitazione è consentita a condizione che essi abbiano caratteristiche meccaniche rispondenti alle esigenze di installazione e d'uso in condizioni di massima sicurezza di cui alla allegata tabella e che rechino impresso il marchio del produttore.

Art. 2.

In deroga a quanto disposto dall'art. 1 è consentita la commercializzazione fino al 19 febbraio 1983, di ogni altro raccordo che risulti importato prima del 20 marzo 1982.

Art. 3.

Gli uffici provinciali UPICA del Ministero dell'industria vigilano sulla applicazione del presente decreto, segnalando alla competente autorità giudiziaria e al Ministero stesso le eventuali inosservanze al presente provvedimento.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

TABELLA

Criteri di rispondenza dei raccordi in ghisa malleabile a cuore nero:

Resistenza a rottura media	Allungamento
Kg/mm^2	%
36	**12**

Massa di rivestimento di zinco per unità di superficie zincata a caldo, determinata secondo le norme U.N.I. 5741/66, 500gr/m^2.

Ai fini del controllo della conformità dei raccordi alle caratteristiche tecniche previste nella presente tabella, i produttori ovvero gli importatori sottopongono al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, non meno di 30 giorni prima della commercializzazione, la documentazione tecnica, in lingua italiana, dalla quale risulti il marchio di fabbrica e la dichiarazione della qualità del prodotto attestante i valori su indicati, certificata da un organismo di certificazione internazionale.

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è riservata la facoltà di compiere ogni opportuna verifica su campioni con una resistenza minima alla rottura di 35 Kg/mm².

L'onere relativo alle spese necessarie per l'espletamento delle operazioni di verifica è posto a carico dei produttori o importatori.

Roma, addì 25 maggio 1982

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

Il Ministro della sanità
ALTISSIMO

(2707)

DECRETO 25 maggio 1982.

Assoggettamento della S.r.l. Itavia Cargo, in Roma, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato e integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Vista la sentenza in data 16 aprile 1982, con cui il tribunale di Roma ha accertato lo stato di insolvenza della S.r.l. Itavia Cargo, con sede in Roma, via Sicilia n. 54, nonché il collegamento della stessa società con la « S.p.a. Aerolinee Itavia », ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 31 luglio 1981, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la « S.p.a. Aerolinee Itavia » con sede amministrativa in Roma, ed è nominato commissario l'ing. Bruno Velani;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'articolo 3 del predetto decreto per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata S.r.l. Itavia Cargo, quale società collegata con la « S.p.a. Aerolinee Itavia », e nominare commissario la stessa persona già nominata tale nella procedura di amministrazione straordinaria disposta per la « S.p.a. Aerolinee Itavia »;

Decreta:

Art. 1.

La S.r.l. Itavia Cargo, con sede in Roma, via Sicilia n. 54, è posta in amministrazione straordinaria collegata con quella della « S.p.a. Aerolinee Itavia », secondo le norme della legge 3 aprile 1979, n. 95.

Art. 2.

E' nominato commissario l'ing. Bruno Velani, nato a Chieti il 10 agosto 1904.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: il Corriere della Sera; il Sole 24 Ore.

Sarà altresì comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1982

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(2706)

DECRETO 25 maggio 1982.

Assoggettamento della impresa individuale Achille Lauro, in Napoli, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato ed integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Visti i propri decreti 19 febbraio 1982, emessi di concerto con il Ministro del tesoro e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 23 febbraio 1982, con cui sono state poste in amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 1 della citata legge n. 95/79, le S.p.a. Pluto, Eraclide ed Aretusa, con sede in Napoli, ed è stata autorizzata per anni due la continuazione dell'esercizio delle imprese predette;

Vista la sentenza in data 28 aprile 1982, con cui il tribunale di Napoli ha dichiarato, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato, l'insolvenza e l'assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria di Achille Lauro, esercente impresa armatoriale in Napoli, via Cristoforo Colombo n. 45, stante il collegamento con le S.p.a. Pluto, Eraclide ed Aretusa soprarichiamate e con le altre imprese del gruppo già poste in amministrazione straordinaria, e ha altresì affermato in motivazione che tale pronuncia assorbe ogni questione relativa ad altre attività imprenditoriali che siano esercitate dalla medesima persona fisica;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto per disporre l'amministrazione straordinaria dell'impresa personale Achille Lauro, autorizzare la continuazione dell'esercizio di impresa e nominare commissario la stessa persona già nominata tale nella procedura di amministrazione straordinaria disposta con decreto 19 febbraio 1982 a carico delle S.p.a. Pluto, Eraclide ed Aretusa;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa individuale Achille Lauro, esercente attività armatoriale in Napoli, via Cristoforo Colombo n. 45, è posta in amministrazione straordinaria, collegata con quella delle S.p.a. Pluto, Eraclide ed Aretusa, di Napoli, secondo le norme della legge 3 aprile 1979, n. 95.

Art. 2.

E' disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge citata.

Art. 3.

E' nominato commissario il dott. Carlo Alhadeff, nato a Rodi il 4 agosto 1925.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: il Sole-24 Ore; il Mattino.

Sarà altresì comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1982

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(2705)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 14 maggio 1982.
Variante al piano di edilizia penitenziaria.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, con il quale è stato autorizzato uno stanziamento di lire 100 miliardi per la costruzione, il completamento, l'adattamento e la permuta di edifici destinati ad istituti di prevenzione e pena;

Visto l'art. 4 della citata legge 12 dicembre 1971, numero 1133;

Visto l'art. 1 della legge 1° luglio 1977, n. 404, con il quale è stato aumentato di lire 400 miliardi lo stanziamento previsto dall'art. 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133;

Visto l'art. 25 della legge 24 aprile 1980, n. 146, con il quale è stata autorizzata l'ulteriore complessiva spesa di lire 150 miliardi per l'attuazione del programma di intervento di cui alle suddette leggi 12 dicembre 1971, n. 1133 e 1° luglio 1977, n. 404;

Visto l'art. 20 della legge 30 marzo 1981, n. 119, con il quale la autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 25 della legge 24 aprile 1980, n. 146, è stata elevata a complessive lire 1.200 miliardi;

Visto il decreto interministeriale in data 1° giugno 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 6 giugno 1981;

Premesso che occorre provvedere ad apportare varianti sia al programma dei lavori predisposto in applicazione delle leggi 12 dicembre 1971, n. 1133 e 1° luglio 1977, n. 404, sia a quello del citato decreto interministeriale 1° giugno 1981;

Considerato che occorre provvedere all'integrazione dei fondi per il completamento dei lavori negli istituti di: Avellino, Barcellona, Benevento, Ivrea, Foggia, Vercelli, Melfi, Novara, Napoli, Milano, attesa la necessità di avere urgentemente la disponibilità degli stessi;

Ritenuta la necessità di provvedere a quanto in premessa;

Decreta:

E' approvata l'assegnazione dei fondi necessari al completamento delle opere presso gli istituti appresso indicati, da prelevarsi dagli stanziamenti di cui alle leggi 1° luglio 1977, n. 404 e 30 marzo 1981, n. 119, art. 20, nel modo seguente:

Avellino C.C. L. 2.085.000.000 - in ragione di lire 2 miliardi dei fondi accantonati per gli interventi di cui all'art. 9 della legge n. 404/77 - Esercizio 1980 e di lire 85 milioni di quelli di cui all'art. 8 legge n. 404/77 - Esercizio 1980;

Barcellona O.P.G. L. 300.000.000 - da prelevarsi dai fondi accantonati per gli interventi di cui all'art. 8 della legge n. 404/77 - Esercizio 1980;

Benevento C.C. L. 6.000.000.000 - da prelevarsi dai fondi accantonati per gli interventi urgenti che si rendessero necessari nel corso di esecuzione per l'esercizio 1980 - legge n. 404/77;

Napoli C.C. L. 1.500.000.000 - da prelevarsi dai fondi accantonati per interventi urgenti che si rendessero necessari nel corso di esecuzione per l'esercizio 1980 - legge n. 404/77;

Ivrea C.C. L. 90.000.000 - da prelevarsi dai fondi accantonati per interventi urgenti che si rendessero necessari nel corso di esecuzione per l'esercizio 1980 - legge n. 404/77;

Foggia C.C. L. 2.000.000.000 - da prelevarsi dai fondi accantonati per interventi urgenti che si rendessero necessari nel corso di esecuzione per l'esercizio 1981 - legge n. 404/77;

Vercelli C.C. L. 580.000.000 - da prelevarsi dai fondi accantonati per gli interventi di cui all'art. 8 legge n. 404/77 in ragione di lire 80 milioni per l'esercizio 1980 e di lire 500 milioni per l'esercizio 1981;

Melfi C.C. L. 450.000.000 - da prelevarsi dai fondi accantonati per interventi urgenti che si rendessero necessari nel corso di esecuzione per l'esercizio 1981 - legge n. 404/77;

Novara C.C. L. 500.000.000 - da prelevarsi dai fondi accantonati per gli interventi di cui all'art. 9 della legge n. 404/77 per l'esercizio 1981;

Milano C.C. L. 60.000.000.000 - in ragione di lire 2.500 milioni dei fondi accantonati per gli interventi di cui all'art. 9 della legge n. 404/77 esercizio 1981, di lire 10.100 milioni da quelli accantonati per gli interventi urgenti che si rendessero necessari nel corso di esecuzione per l'esercizio 1981 - legge n. 404/77 e di lire 47.400 milioni dalla disponibilità dei fondi della legge n. 119/81 per l'esercizio 1981.

Per effetto del presente decreto la disponibilità dei fondi stanziati con le leggi 24 aprile 1980, n. 146, art. 25, e 30 marzo 1981, n. 119, art. 20, è la seguente:

per l'esercizio finanziario 1981	L.	5.116.862.000
» » » 1982	»	104.481.000.000
» » » 1983	»	442.482.000.000
» » » 1984	»	94.700.000.000
Totale complessivo	L.	646.779.862.000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 maggio 1982

Il Ministro di grazia e giustizia
DARIDA

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

(2649)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 13 aprile 1982.

Attribuzione della somma di L. 105.940.000.000 alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale (Fondo sanitario nazionale - primo trimestre 1982).

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 51, primo e secondo comma della citata legge n. 832/78;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale e la successiva legge di conversione n. 33/80;

Visto l'art. 6 del suddetto decreto-legge n. 663/79;

Vista la delibera CIPE 24 marzo 1982, con la quale si è provveduto alla ripartizione, fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano di un quarto degli stanziamenti previsti per ciascuna di esse — come indicato nella tabella allegata alla predetta delibera CIPE — per le finalità e alle condizioni ivi riportate;

Vista la legge 26 dicembre 1981, n. 779, d'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio, per il 1982, e la successiva legge di proroga n. 118/82;

Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:

Art. 1.

Le quote di finanziamento per le spese in conto capitale del Fondo sanitario nazionale per il 1° trimestre dell'esercizio 1982 — finalizzate al rinnovo edilizio e tecnologico del patrimonio, con possibilità di utilizzo anche per il completamento delle opere di edilizia ospedaliera e relative attrezzature — sono attribuite, alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, come segue:

Regioni e province autonome	Importi (in lire)
Piemonte	8.590.750.000
Valle D'Aosta	232.750.000
Lombardia	16.632.750.000
Bolzano	810.500.000
Trento	877.000.000
Veneto	8.266.500.000
Friuli-Venezia Giulia	2.373.250.000
Liguria	3.474.500.000
Emilia-Romagna	7.485.250.000
Toscana	7.040.500.000
Umbria	1.650.000.000
Marche	2.905.000.000
Lazio	9.534.250.000
Abruzzo	2.601.750.000
Molise	577.750.000
Campania	9.014.500.000
Puglia	7.231.750.000
Basilicata	951.750.000
Calabria	3.453.750.000
Sicilia	9.156.000.000
Sardegna	3.079.750.000
Totale	105.940.000.000

Art. 2.

La spesa relativa di L. 105.940.000.000 graverà sul cap. 7082 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1982.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 aprile 1982

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1982
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 294

(2574)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 8 febbraio 1982, n. **291.**

Autorizzazione all'Associazione volontari italiani del sangue, in Milano, ad accettare una eredità.

N. 291. Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1982, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Associazione volontari italiani del sangue, in Milano, viene autorizzata ad accettare, con beneficio d'inventario, l'eredità, consistente in titoli nominali dell'Istituto bancario di Torino del valore di L. 1.000.000, disposta dalla sig.ra Maria Rosa Capra con testamente olografo 30 dicembre 1974, pubblicato in data 9 aprile 1976, n. 28148/3820 di repertorio, a rogito dott. Leonardo Grano, notaio in Valenza (Alessandria), registrato a Valenza in data 13 aprile 1976 al n. 176.

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *maggio* 1982
Registro n. 3 *Sanità, foglio n.* 215

DECRETO 26 febbraio 1982, n. **292.**

Modificazioni allo statuto dell'Associazione nazionale allevatori bovini di razza Bruna alpina, in Verona.

N. 292. Decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, vengono approvate le modificazioni agli articoli 1, 4, 5 e 16 dello statuto dell'Associazione nazionale allevatori bovini di razza Bruna alpina, in Verona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1971, n. 245.

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *maggio* 1982
Registro n. 5 *Agricoltura, foglio n.* 312

DECRETO 26 febbraio 1982, n. **293.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione laicale a scopo di religione e di culto, denominata « Associazione Mater Amabilis », in Roma, e autorizzazione alla stessa ad accettare alcune donazioni.

N. 293. Decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'associazione laicale a scopo di religione e di culto, denominata « Associazione Mater Amabilis » (A.M.A.), in Roma. L'associazione stessa viene autorizzata, altresì, ad accettare le donazioni disposte rispettivamente da padre Giuseppe Lanfredi con atto pubblico 13 luglio 1978, n. 52282 di repertorio, a rogito dott. Domenico Giuliani, notaio in Roma, dalla signorina Maria Fagioli con atto pubblico 16 gennaio 1979, n. 56691 di repertorio, a rogito notaio medesimo e dal collegio missionario femminile di S. Francesco d'Assisi, in Roma, con atto pubblico 6 aprile 1979, numero 54225 di repertorio, a rogito dott. Vincenzo Carosi, notaio in Roma, consistente nei seguenti immobili siti nei comuni sottoindicati: in comune di Guidonia Montecelio (Roma): appezzamento di terreno di mq 850 sito in frazione Setteville, descritto nella perizia giurata 7 aprile 1979 del dott. arch. Angelo Tomasini e valutato in L. 25.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Roma; in comune di Roma: *a*) casa di abitazione con annesso terreno, sita in località Torre Angela, via Chirone, descritta nella perizia giurata 5 aprile 1979 del dott. arch. Angelo Tomasini e valutata in L. 20.000.000 dall'uffcio tecnico erariale di Roma; *b*) appartamento facente parte di un fabbricato ad uso civile, sito in via Pietralata n. 280, descritto nella perizia giurata 5 aprile 1979 del dott. architetto Angelo Tomasini e valutato in L. 35.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Roma; in comune di Salisano (Rieti): complesso immobiliare denominato « Convento San Diego » descritto nella perizia giurata 10-11 aprile 1979 del geom. Elio Fiori e valutato in L. 60.516.308 dall'ufficio tecnico erariale di Rieti.

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *maggio* 1982
Registro n. 11 *Interno, foglio n.* 201

DECRETO 26 febbraio 1982, n. **294.**

Riconoscimento della personalità giuridica della « Congregazione delle suore religiose insegnanti - Cenacolo domenicano », in Genova-Sestri.

N. 294. Decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della « Congregazione delle suore religiose insegnanti - Cenacolo domenicano », in Genova-Sestri.

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *maggio* 1982
Registro n. 11 *Interno, foglio n.* 200

DECRETO 6 marzo 1982, n. **295.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'« Associazione per la promozione delle ricerche neurologiche », in Milano.

N. 295. Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1982, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'« Associazione per la promozione delle ricerche neurologiche », in Milano.

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *maggio* 1982
Registro n. 3 *Sanità, foglio n.* 216

DECRETO 30 marzo 1982, n. **296.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione nazionale Rangers d'Italia, in Padova.

N. 296. Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'Associazione nazionale Rangers d'Italia, in Padova.

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *maggio* 1982
Registro n. 5 *Agricoltura, foglio n.* 355

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di lettere e filosofia:

1) Grammatica greca e latina;
2) Storia dell'arte medioevale e moderna.

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di scienze politiche:

1) Diritto costituzionale italiano e comparato.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2712)

Trasferimento di posti di assistente ordinario presso varie Università

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1982 il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di lingua e letteratura inglese della facoltà di magistero dell'Università di Palermo con il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1970, n. 135, è attribuito, unitamente al titolare dott.ssa Silvana Sciarrino alla cattedra medesima della facoltà di lettere e filosofia dell'Università stessa. L'effetto del trasferimento decorre dalla stessa data del suddetto decreto del Presidente della Repubblica, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1982, registro n. 59, foglio n. 318.

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1982 il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di filosofia del diritto della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Pisa con il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981 è attribuito, unitamente al titolare dott.ssa Laura Boella alla cattedra di filosofia morale II della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Milano. L'effetto del trasferimento decorre dalla stessa data del suddetto decreto del Presidente della Repubblica, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1982, registro n. 59, foglio n. 86.

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1982 il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di clinica odontoiatrica B della prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli con il decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1960, n. 380, è attribuito, unitamente al titolare dott. Antonio Avolio all'insegnamento di clinica odontoiatrica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano. L'effetto del trasferimento decorre dalla stessa data del suddetto decreto del Presidente della Repubblica, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1982, registro n. 59, foglio n. 87.

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1982 il posto di assistente ordinario già assegnato per trasferimento alla seconda cattedra di radiologia della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino con il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 858, è attribuito, unitamente al titolare dott.ssa Ida Marta Stoppa alla cattedra di oncologia della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova. L'effetto del trasferimento decorre dalla stessa data del suddetto decreto del Presidente della Repubblica, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1982, registro n. 60, foglio n. 13.

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1982 il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di matematica finanziaria della facoltà di economia e commercio dell'Università di Padova con il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1967, n. 761, è attribuito, unitamente al titolare dott. Sergio Steffè alla cattedra di analisi matematica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Pisa. L'effetto del trasferimento decorre dalla stessa data del suddetto decreto del Presidente della Repubblica, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1982, registro n. 60, foglio n. 12.

(2631)

Autorizzazione all'Università di Parma ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto della provincia di Parma 13 aprile 1982, n. 2148/Div. 1ª, l'Università di Parma è stata autorizzata ad accettare donazioni di opere d'arte contemporanea da destinarsi al centro studi ed archivio della comunicazione visiva - dipartimento d'arte contemporanea della predetta Università, per un valore complessivo di L. 24.800.000.

(2588)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca di autorizzazioni alla produzione e al commercio di presidi sanitari

Con decreti ministeriali 26 aprile 1982, sono state revocate le autorizzazioni alla produzione e al commercio dei presidi sanitari sottoelencati, concesse alle ditte a fianco degli stessi indicate:

Antidorifora T.L.: Ital-Agro S.a.s., in Grugliasco (Torino) (autorizzata alla produzione e al commercio del presidio a fianco indicato con decreto ministeriale 13 novembre 1970, n. 0036);

Telvar: Ici-Soplant S.p.a., in Crespellano (Bologna) (autorizzata alla produzione e al commercio del presidio a fianco indicato con decreto ministeriale 17 febbraio 1972).

(2446)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreti ministeriali 22 aprile 1982 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia Il Focolare Quattro a r.l. con sede in Milano costituita per rogito Pisciotta in data 6 novembre 1973 - rep. 14529/516 - reg. soc. 15620;

società cooperativa edilizia Casa Nova a r.l. con sede in Milano costituita per rogito Raja in data 21 gennaio 1964 - repertorio 26546 - reg. soc. 123309;

società cooperativa edilizia Parva Domus 3ª a r.l. con sede in Milano costituita per rogito Notari in data 23 maggio 1972 - rep. 30337/920 - reg. soc. 149783;

società cooperativa edilizia mista Transit Service a r.l con sede in Milano costituita per rogito Iannello in data 29 aprile 1977 - rep. 11176 - reg. soc. 175228;

società cooperativa edilizia Il Focolare Tre a r.l. con sede in Milano costituita per rogito Pisciotta in data 6 novembre 1973 - rep. 14527/515 - reg. soc. 156202;

società cooperativa edilizia Parva Domus 2ª a r.l. con sede in Casalpusterlengo (Milano) costituita per rogito Notari in data 23 maggio 1972 - rep. 30336 - reg. soc. 1977;

società cooperativa edilizia La Torre a r.l. con sede in Casalpusterlengo (Milano) costituita per rogito Notari in data 23 maggio 1972 - rep. 30338/921 - reg. soc. 1966;

società cooperativa edilizia Gimnasium a r.l. con sede in Cernusco sul Naviglio (Milano) costituita per rogito Mezzanotte in data 4 aprile 1973 - rep. 23586/3522 - reg. soc. 154786;

società cooperativa edilizia Pescaluna a r.l. con sede in Cinisello Balsamo (Milano) costituita per rogito Minisci in data 25 febbraio 1974 - rep. 39486/980 - reg. soc. 10264;

società cooperativa mista Prudentia a r.l. con sede in Codogno (Milano) costituita per rogito Marchetti in data 23 ottobre 1975 - rep. 849/131 - reg. soc. 2539;

società cooperativa di produzione e lavoro PO.RI.PA. a r.l. con sede in Cusano Milanino (Milano) costituita per rogito Sessa in data 10 dicembre 1973 - rep. 25258/1199 - reg. soc. 10728;

società cooperativa edilizia Victoria a r.l. con sede in Desio (Milano) costituita per rogito Malberti in data 17 dicembre 1975 - rep. 9457/2355 - reg. soc. 1119;

società cooperativa edilizia Futuro a r.l. con sede in Gaggiano (Milano) costituita per rogito Raja in data 20 febbraio 1975 - rep. 111259/3674 - reg. soc. 163944;

società cooperativa edilizia Speranza a r.l. con sede in Cornegliano Laudense (Milano) costituita per rogito Notari in data 17 maggio 1972 - rep. 30197/910 - reg. soc. 1959;

società cooperativa edilizia Tulipano a r.l. con sede in Lodi (Milano) costituita per rogito Notari in data 3 luglio 1972 - rep. 32014 - reg. soc. 1978;

società cooperativa edilizia L'Umanità a r.l. con sede in Nova Milanese (Milano) costituita per rogito Manfredini in data 18 gennaio 1971 - rep. 154219/11347 - reg. soc. 7478;

società cooperativa edilizia Sole a r.l. con sede in Novate Milanese (Milano) costituita per rogito Andreottola in data 14 novembre 1970 - rep. 162052/5716 - reg. soc. 144394;

società cooperativa mista Gardenia a r.l. con sede in Pantigliate (Milano) costituita per rogito Marchetti in data 23 ottobre 1975 - rep. 846/128 - reg. soc. 166504;

società cooperativa edilizia La Serena a r.l. con sede in Angelo Lodigiano (Milano) costituita per rogito Notari in data 17 maggio 1972 - rep. 30198/911 - reg. soc. 1960;

società cooperativa edilizia Il Focolare Due a r.l. con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) costituita per rogito Pisciotta in data 5 giugno 1973 - rep. 13446/398 - reg. soc. 9445;

società cooperativa edilizia Farm a r.l. con sede in Como costituita per rogito Bellini in data 14 ottobre 1971 - repertorio 30673/5970 - reg. soc. 7773;

società cooperativa edilizia Monticello a r.l. con sede in Cassina Rizzardi (Como) costituita per rogito Strada in data 17 febbraio 1973 - rep. 14977/9106 - reg. soc. 8423;

società cooperativa edilizia Erice a r.l. con sede in Lecco (Como) costituita per rogito Fabroni in data 6 febbraio 1974 - rep. 2383/627 - reg. soc. 3395;

società cooperativa edilizia Cacciviese a r.l. con sede in Lurate Caccivio (Como) costituita per rogito Giannotti in data 2 ottobre 1972 - rep. 127575/8937 - reg. soc. 8132.

società cooperativa edilizia Caradosso a r.l. con sede in Como costituita per rogito Cornelio in data 3 settembre 1977 - rep. 12303/3462 - reg. soc. 10594;

società cooperativa edilizia Gabriella a r.l. con sede in Como costituita per rogito Cornelio in data 21 settembre 1972 - rep. 3350/913 - reg. soc. 8143;

società cooperativa edilizia Manuela a r.l. con sede in Como costituita per rogito Pascali in data 25 maggio 1978 - rep. 52448/2446 - reg. soc. 11039;

società cooperativa edilizia Un Tetto - tra Ufficiali delle Forze di Polizia e Funzionari a r.l. con sede in Como costituita per rogito Manfredi in data 14 giugno 1975 - rep. 16537/3732 - reg. soc. 9495;

società cooperativa consumo Ritrovo Familiare a r.l. con sede in Beregazzo con Figliaro (Como) costituita per rogito Cornelio in data 14 febbraio 1975 - rep. 7824/2051 - reg. soc. 9407;

società cooperativa edilizia Residenza Amicizia a r.l. con sede in Carugo (Como) costituita per rogito Dello Jacono in data 4 dicembre 1975 - rep. 22271/2639 - reg. soc. 9704;

società cooperativa edilizia Acli-Giardino a r.l. con sede in Cernobbio (Como) costituita per rogito Cornelio in data 15 luglio 1971 - rep. 1723/508 - reg. soc. 7703;

società cooperativa edilizia La Vigna a r.l. con sede in Cernobbio (Como) costituita per rogito Bellini in data 26 giugno 1973 - rep. 33044/6817 - reg. soc. 8599;

società cooperativa edilizia Villa Nova a r.l. con sede in Inverigo (Como) costituita per rogito Galbiati in data 30 aprile 1971 - rep. 5472/1443 - reg. soc. 7665;

società cooperativa edilizia La Rotonda a r.l. con sede in Inverigo (Como) costituita per rogito Giuriani in data 9 settembre 1971 - rep. 63860/18068 - reg. soc. 7746;

società cooperativa edilizia Acli Lambrughese a r.l. con sede in Lambrugo (Como) costituita per rogito Cornelio in data 15 giugno 1971 - rep. 1610/474 - reg. soc. 7690;

società cooperativa Adelaide a r.l. con sede in Lecco (Como) costituita per rogito Cornelio in data 10 gennaio 1970 - repertorio 13905/705 - reg. soc. 2730;

società cooperativa edilizia SO.C.E.S.M. - Società cooperativa edilizia San Marco - a r.l. con sede in Menaggio (Como) costituita per rogito Manfredi in data 27 gennaio 1965 - rep. 3630 - reg. soc. 6175.

(2348)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa « S. Marinella - Cooperativa edilizia a r.l. », in Boscoreale.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1982 i poteri conferiti all'avv. Antonio Bardari, commissario governativo della società cooperativa « S. Marinella - Cooperativa edilizia a r.l. », in Boscoreale (Napoli), sono stati prorogati fino al 26 ottobre 1982.

(2346)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Venere », in Taranto

Con decreto ministeriale 26 aprile 1982 i poteri conferiti al dott. Michele Grippa, commissario governativo della società cooperativa edilizia « Venere », in Taranto, sono stati prorogati fino al 25 luglio 1982.

(2347)

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 4 marzo 1982 concernente il riconoscimento di efficacia di nuovi mezzi e sistemi di sicurezza per i ponteggi sospesi motorizzati, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 24 marzo 1982, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

all'art. 2, secondo comma, dove è scritto: « ...devono essere *collocati...* », leggasi: « ...devono essere *collaudati...* »;

all'allegato *A*, appendice A:

al punto A.2.2.1, dove è scritto: « *9.1.2.1* », leggasi: « *A.1.2.1* »;

al punto A.2.2.2, dove è scritto: « *9.1.2.2* », leggasi: « *A.1.2.2* »;

al punto A.2.2.3, dove è scritto: « *9.1.2.3* », leggasi: « *A.1.2.3* ».

(2391)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 7

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 59. — Data: 11 luglio 1979. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione Provinciale del Tesoro di Salerno. — Intestazione: Tedesco Vincenzo nato ad Angri l'8 dicembre 1920. — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1. — Capitale: L. 25.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(2616)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 102

Corso dei cambi del 26 maggio 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1281,55	1281,55	1281,45	1281,55	1281,50	1281,50	1281,45	1281,55	1281,55	1281,55
Dollaro canadese	1037,90	1037,90	1039 —	1037,90	1036 —	1037,85	1038 —	1037,90	1037,90	1037,90
Marco germanico	553,41	553,41	553,55	553,41	553,25	553,40	553,30	553,41	553,41	553,40
Fiorino olandese	497,77	497,77	498 —	497,77	497,60	497,75	497,90	497,77	497,77	497,75
Franco belga	29,315	29,315	29,36	29,315	29,30	29,30	29,3220	29,315	29,315	29,30
Franco francese	213,45	213,45	213 —	213,45	213,20	213,40	213,44	213,45	213,45	213,45
Lira sterlina	2307,10	2307,10	2310 —	2307,10	2306 —	2307,05	2306,50	2307,10	2307,10	2307,10
Lira irlandese	1917,20	1917,20	1918 —	1917,20	1916 —	—	1920 —	1917,20	1917,20	—
Corona danese	162,97	162,97	163,08	162,97	162,85	162,95	162,96	162,97	162,97	163 —
Corona norvegese	214,19	214,19	214 —	214,19	213,90	214,20	214,10	214,19	214,19	214,20
Corona svedese	220,79	220,79	220,80	220,79	220,50	220,80	220,78	220,79	220,79	220,80
Franco svizzero	652,79	652,79	653 —	652,79	652,50	652,80	653,37	652,69	652,79	652,80
Scellino austriaco	78,524	78,524	78,70	78,524	78,60	78,50	78,64	78,524	78,524	78,50
Escudo portoghese	18,10	18,10	18,15	18,10	18,10	18,10	18,10	18,10	18,10	18,10
Peseta spagnola	12,383	12,383	12,4325	12,383	12,35	12,35	12,4050	12,383	12,383	12,40
Yen giapponese	5,347	5,347	5,37	5,347	5,35	5,35	5,3480	5,347	5,347	5,34
E.C.U.	1320,51	1320,51	—	1320,51	—	—	1320,51	1320,51	1320,51	—

Media dei titoli del 26 maggio 1982

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	40,300
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	97,800
» 5,50 % » » 1968-83	92,200
» 5,50 % » » 1969-84	86,300
» 6 % » » 1970-85	82,875
» 6 % » » 1971-86	76,825
» 6 % » » 1972-87	78,650
» 9 % » » 1975-90	74,650
» 9 % » » 1976-91	70,200
» 10 % » » 1977-92	76,800
» 12 % (Beni Esteri 1980)	69,50
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	63,575
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	86,300
» » » Ind. 1- 6-1980/82	99,875
» » » » 1- 7-1979/82	99,850
» » » » 1- 7-1980/82	99,825
» » » » 1- 8-1980/82	99,850
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979/82	99,850
» » » » 1-10-1980/82	99,850
» » » » 1-12-1980/82	99,925
» » » » 1- 1-1980/83	99,950
» » » » 1-10-1980/83	99,725
» » » » 1- 9-1981/83	99,900
» » » » 1-10-1981/83	99,700
» » » » 1-11-1981/83	98,700
» » » » 1- 3-1981/84	98,575
» » » » 1- 4-1981/84	99,625
» » » » 1- 6-1981/84	98,900
Buoni Tesoro Pol. 15 % 1- 1-1983	97,350
» » » 18 % 1- 7-1983	99,575
» » » 12 % 1-10-1983	90,250
» » » 12 % 1- 1-1984	88,475
» » » 12 % 1- 4-1984	87,100
» » » 12 % 1-10-1984	85,275
» » Nov. 12 % 1-10-1987	82,125

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 maggio 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1281,500
Dollaro canadese	1037,95
Marco germanico	553,355
Fiorino olandese	497,835
Franco belga	29,318
Franco francese	213,445
Lira sterlina	2306,800
Lira irlandese	1918,600
Corona danese	162,965
Corona norvegese	214,145
Corona svedese	220,785
Franco svizzero	653,08
Scellino austriaco	78,582
Escudo portoghese	18,1
Peseta spagnola	12,396
Yen giapponese	5,347
E.C.U.	1320,51

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento dell'Unione italiana associazioni produttori ortofrutticoli ed agrumari, in Roma

Con decreto ministeriale 26 aprile 1982 è stata accertata la sussistenza nell'Unione italiana associazioni produttori ortofrutticoli ed agrumari - U.I.A.P.O.A., in Roma, via Alessandria n. 199/C, dei requisiti previsti dalla legge 20 ottobre 1978, n. 674.

Alla predetta Unione è riconosciuta, a norma del combinato disposto degli articoli 7 e 12 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, la personalità giuridica di diritto privato.

(2502)

Riconoscimento dell'Unione nazionale tra le associazioni di produttori ortoflorofrutticoli ed agrumari, in Roma

Con decreto ministeriale 26 aprile 1982 è stata accertata la sussistenza nell'Unione nazionale tra le associazioni di produttori ortoflorofrutticoli ed agrumari - U.N.A.P.O.A., in Roma, via Aureliana n. 63, dei requisiti previsti dalla legge 20 ottobre 1978, n. 674.

Alla predetta Unione è riconosciuta, a norma del combinato disposto degli articoli 7 e 12 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, la personalità giuridica di diritto privato.

(2503)

Iscrizione dell'« Associazione lucana produttori ortofrutticoli - A.L.Pr.O. », in Matera, nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1982 è stata accertata la sussistenza nell'associazione denominata « Associazione lucana produttori ortofrutticoli - A.L.Pr.O. », in Matera, via Giolitti, 61, dei requisiti previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622 e del relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165.

La predetta Associazione è iscritta al n. 97 dell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di cui all'art. 5 della legge citata e ad essa è riconosciuta, a norma del combinato disposto degli articoli 7 e 12 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, la personalità giuridica di diritto privato.

(2504)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Firenze e di Pinzano al Tagliamento

Con decreto 22 marzo 1982, n. 137, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno ex argine Grosso, in località Isolotto, segnato nel catasto del comune di Firenze al foglio n. 69, mappali 509 - 731 - 934 - 1088 - 1106 - 1349 - 1350 - 1351 - 1352 - 1354 - 1355 - 1356 - 1367 - 1370 - 505 - 506 - 935 - 938 - 940 - 943 - 1176 - 1357 - 1358 - 1359 - 1360 - 1361 - 1362 - 1363 - 1364 - 1365 - 1366 - 1368; ed al foglio n. 71, mappali 35 - 1925 - 1926 - 794 - 1019 - 1021 - 1022 - 1023 - 1024 - 1026 - 1030 - 1031 - 1394 - 1418 - 1420 - 1422 - 1424 - 1426 - 1428 - 1843 - 1844 - 1845 - 1846 - 1847 - 1848 - 1849 - 1909 - 1910 - 1912 - 1911 - 1914 - 1915 - 1916 - 1917 - 1918 - 1922 - 1923 e 1924, della superficie complessiva di mq 9565 ed indicato nella planimetria rilasciata il 21 aprile 1981, in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Firenze, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 6 marzo 1982, n. 229, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno ex alveo del torrente Cosa, in comune di Pinzano al Tagliamento (Pordenone), segnato nel catasto del comune medesimo, al foglio n. 15, mappale 458 (ex 204 ½) prato 3° di Ha 0.24.00, ed indicato nella planimetria rilasciata il 6 ottobre 1981, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Pordenone, che fa parte integrante del citato decreto.

(2507)

MINISTERO DELLE FINANZE

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dalla S.r.l. Ferrochimetal, in Milano

Con decreto ministeriale 29 aprile 1982 la riscossione del carico tributario di L. 369.064.324 dovuto dalla S.r.l. Ferrochimetal, con sede in Milano, è stata sospesa, ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Milano nel provvedimento di esecuzione, determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602, introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'esattore, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata società che dovrà comunque prestare idonea garanzia per l'ammontare del credito eventualmente non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

(2430)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Ordinanza 14 maggio 1982, n. 34. Delega ai prefetti per l'acquisto di beni e servizi occorrenti al completamento delle iniziative avviate durante l'emergenza.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

Visto il decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187;

Considerato che le Amministrazioni statali e gli enti che hanno svolto l'opera di soccorso e di assistenza hanno operato — giusta le direttive più volte impartite — prescindendo anche dall'esperimento di gare nell'acquisizione di beni e servizi nello interesse delle popolazioni terremotate;

Visto l'art. 4 della citata legge 29 aprile 1982, n. 187;

Ravvisata l'esigenza di continuare ad avvalersi anche durante la gestione stralcio di procedure snelle che consentano la pronta acquisizione di beni e servizi;

Tenuto conto delle disposizioni contenute nell'ordinanza n. 429 del 6 novembre 1981 e nell'ordinanza n. 5 dell'8 gennaio 1982 che affidano ai prefetti dell'area del sisma ogni incombenza di carattere amministrativo nell'ambito della rispettiva provincia, salvo le competenze proprie del Ministro per il coordinamento della protezione civile per le materie ed i compiti tassativamente indicati dalle disposizioni vigenti;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria disposizione;

Dispone:

1) I prefetti dispongono l'acquisto di beni e servizi occorrenti al completamento delle iniziative avviate durante l'emergenza.

In deroga alle norme vigenti, i prefetti, nella scelta del migliore offerente, possono prescindere dall'espletamento della gara prevista dalle disposizioni contenute nel regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e regio decreto 24 maggio 1924, n. 827.

Per acquisto di beni e servizi, per l'esecuzione di lavori e per importi eccedenti i 10 milioni, i prefetti, prima dell'affidamento delle commesse alle ditte interessate, debbono acquisire almeno tre preventivi.

2) In caso di rinnovi di contratto per acquisti beni, per servizi e forniture in genere, i prefetti, ove il prezzo o la tariffa venisse confermato, possono provvedere alla riconduzione del contratto prescindendo dall'esperimento della gara e ciò sempre che il prezzo sia giudicato, anche per il rinnovo, congruo dall'U.T.E.

3) In deroga alle disposizioni contenute nell'art. 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, i contratti stipulati dai prefetti sono immediatamente esecutivi in quanto si prescinde dall'approvazione.

Per la stipula dei contratti e per tutte le altre formalità si applicano le disposizioni vigenti.

4) I prefetti, nell'ambito dei fondi assegnati con il bilancio programma, autorizzano direttamente le spese dei comuni e degli altri enti che — nell'ambito della provincia — svolgono attività di soccorso, assistenza alle popolazioni terremotate o provvedono all'esecuzione di lavori di ripristino.

Nel decidere il finanziamento delle spese suindicate, i prefetti avranno cura di accogliere le sole richieste aventi strettissima attinenza con gli eventi sismici, accertando poi che l'esecuzione delle spese abbia luogo secondo criteri di rigorosa economicità.

Le decisioni dei prefetti hanno carattere definitivo.

5) I comuni e gli altri enti per le spese di importo superiore a 5 milioni, sono tenuti ad acquisire almeno tre preventivi ed a prescegliere la ditta che offre le migliori condizioni. I contratti debbono essere stipulati per acquisto di beni e servizi e per l'esecuzione di lavori di importo superiore a lire 10 milioni.

I contratti dei comuni e degli altri enti diventano esecutivi soltanto per la intervenuta approvazione prefettizia.

6) I prefetti, per gli acquisti di beni e servizi durante la esecuzione dei lavori già effettuati dagli enti interessati, provvedono a disporre direttamente i pagamenti, od a mettere a disposizione dei sindaci i mezzi finanziari relativi, in favore degli aventi diritto dopo aver sentito l'U.T.E. sulla congruità dei prezzi.

Per i lavori già eseguiti, i gruppi tecnico-consultivi verificano le contabilità dei lavori e la congruità dei prezzi applicati.

Napoli, addì 14 maggio 1982

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(2641)

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 18 maggio 1982, n. 28.

Agevolazioni per le zone terremotate della Campania e Basilicata e di alcuni comuni della Puglia colpite dagli eventi sismici.

Alle intendenze di finanza
Agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette

La *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 30 aprile u.s. ha pubblicato la legge 29 aprile 1982, n. 187 con la quale è stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57 concernente disciplina per la gestione stralcio dell'attività del commissario per le zone terremotate della regione Campania e della regione Basilicata e di alcuni comuni della regione Puglia.

In forza della citata legge di conversione è stato, tra l'altro, aggiunto nell'art. 3 del decreto-legge n. 57 un comma del seguente tenore:

« I redditi dei fabbricati che risultano distrutti, inagibili o inabitabili in quanto danneggiati dagli eventi sismici del 23 novembre 1980 sono esclusi dall'ILOR e non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'IRPEG fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi, purché alla dichiarazione dei redditi relativi al periodo di imposta in corso venga allegato un certificato del comune attestante la distruzione, l'inagibilità o l'inabitabilità dei fabbricati dovuta al terremoto. Non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate ».

Le agevolazioni fiscali sancite dalla disposizione sopra riportata, la quale fa espresso riferimento solo ai « redditi dei fabbricati », hanno carattere oggettivo e pertanto sono applicabili ai redditi dei fabbricati ubicati nei comuni colpiti dal sisma del 23 novembre 1980 che risultino distrutti, inagibili o inabitabili a causa del medesimo, prescindendo dalla residenza dei soggetti titolari.

I soggetti interessati dovranno allegare alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso un certificato rilasciato dal comune attestante la distruzione, l'inagibilità o l'inabitabilità dei fabbricati dovuta al terremoto.

Il periodo d'imposta in corso si identifica:

per le persone fisiche ed i soggetti di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, con l'anno 1° gennaio 1982-31 dicembre 1982 (dichiarazione 1983);

per i soggetti all'IRPEG il cui periodo d'imposta coincide con l'anno solare con il periodo 1° gennaio 1982-31 dicembre 1982 (dichiarazione 1983);

per i soggetti all'IRPEG il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare con gli esercizi non ancora chiusi alla data di entrata in vigore del provvedimento agevolativo.

Per quanto concerne la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 1981 per le prime due categorie sarà sufficiente che i contribuenti interessati indichino con apposita annotazione che il fabbricato, distrutto, inagibile o inabitabile in conseguenza del terremoto del novembre 1980, gode dei benefici di cui al citato art. 3 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito nella legge 29 aprile 1982, n. 187, con espressa riserva di allegare alla successiva dichiarazione dei redditi il richiesto certificato.

Per la terza categoria di soggetti la certificazione del comune dovrà essere prodotta con la dichiarazione relativa al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge 29 aprile 1982, n. 187, data che è da stabilirsi al 15 maggio 1982 essendo stata la legge pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 aprile 1982.

E' appena il caso di precisare che, qualora nel corso dell'anno 1982, i fabbricati considerati dalla norma siano stati ricostruiti o resi agibili o abitabili la dichiarazione del comune dovrà riferirsi allo stato del fabbricato per l'anno 1981. Ove, invece, lo stato di distruzione, inagibilità o inabitabilità permanga anche nel corso dell'anno 1982 la certificazione del comune farà risultare tale stato anche per detto anno o frazioni di esso.

Le intendenze di finanza sono pregate di trasmettere copia della presente circolare ai dipendenti uffici delle imposte.

Il Ministro: FORMICA

(2688)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso per l'assunzione di personale non statale presso la stazione sperimentale per i combustibili in San Donato Milanese.

E' indetto pubblico concorso, per esami, a quattro posti di esecutivo tecnico in prova del personale non statale, riservato a candidati in possesso di un diploma di qualifica di operatore chimico rilasciato da un istituto tecnico professionale di Stato o legalmente riconosciuto per l'industria e l'artigianato.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale secondo lo schema allegato al bando di concorso, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa della stazione sperimentale per i combustibili in San Donato Milanese, viale Alcide De Gasperi, 3, telefono (02) 510031.

(2571)

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a venticinque posti di geometra e perito del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a venticinque posti di geometra e perito del ruolo tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, bandito con decreto ministeriale 22 dicembre 1981, registrato alla Corte dei conti, il 12 gennaio 1982, registro n. 1 Interno, foglio n. 145, avranno luogo presso il palazzo dei Congressi, piazza Kennedy - Roma-Eur, nei giorni 21 e 22 giugno 1982 con inizio alle ore 8.

(2689)

Aumento, da venticinque a quarantacinque, del numero dei posti del concorso a geometra e perito del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 3, secondo comma, della legge 4 marzo 1982, n. 66, con il quale è stato aumentato di venti unità, per l'anno 1982, il ruolo della carriera di concetto tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Ritenuta l'urgente necessità di disporre del maggior numero di funzionari della predetta carriera.

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 1982, registro n. 1 Interno, foglio n. 145, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 18 del 20 gennaio 1982, con il quale è stato bandito un concorso pubblico, per esami, a venticinque posti di geometra e perito in prova del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Considerato che al predetto concorso, per il quale non sono state ancora stabilite le date delle prove scritte, partecipano 3.532 concorrenti che garantiscono una adeguata selezione anche in vista dell'assunzione di un più adeguato numero di vincitori;

Valutata l'esigenza di non reiterare inutilmente lunghe e onerose procedure concorsuali;

Decreta:

I posti messi a concorso con il suddetto decreto ministeriale 22 dicembre 1981 vengono aumentati a quarantacinque;

Di questi sedici sono riservati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso dei prescritti requisiti.

I posti riservati che non venissero coperti per mancanza di vincitori o idonei verranno conferiti agli altri candidati idonei.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 aprile 1982

Il Ministro: ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *maggio* 1982
Registro n. 10 *Interno, foglio n.* 318

(2690)

Aumento, da trentasette a novantuno, del numero dei posti del concorso ad ispettore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 3, secondo comma, della legge 4 marzo 1982, n. 66, con il quale è stato aumentato di ottanta unità, per l'anno 1982, il ruolo della carriera direttiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il decreto ministeriale 29 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1981, registro n. 12 Interno, foglio n. 125, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 244 del 5 settembre 1981, con il quale è stato bandito un concorso pubblico, per esami, a trentasette posti di ispettore in prova del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Attesa la necessità di poter disporre con urgenza di funzionari della carriera direttiva per le esigenze degli uffici centrali e periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Considerato che alle prove scritte del suddetto concorso, svoltesi nei giorni 4 e 5 febbraio 1982 presso le scuole centrali antincendi, i cui elaborati sono attualmente in corso di correzione da parte della commissione esaminatrice, sono risultati presenti duecentoventisei concorrenti e che tale numero consente una adeguata selezione degli stessi;

Valutata l'esigenza di non reiterare inutilmente lunghe e onerose procedure concorsuali;

Decreta:

I posti messi a concorso con il suindicato decreto ministeriale 29 giugno 1981 vengono aumentati a novantuno.

Di questi 1/6 è riservato, ai sensi dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, al personale della carriera di concetto con la qualifica di geometra e perito capo o equiparata, nonché di geometra e perito principale o equiparata, in possesso della laurea in ingegneria.

I posti riservati che non venissero coperti per mancanza di vincitori o idonei verranno conferiti agli altri candidati idonei;

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 marzo 1982

Il Ministro: ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *maggio* 1982
Registro n. 10 *Interno, foglio n.* 317

(2691)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria generale del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di tre sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo di amministrazione, riservato ai marescialli ed ai sergenti maggiori in servizio permanente.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, sull'unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto ministeriale 30 maggio 1980, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1980, registro n. 18 Difesa, foglio n. 397, con il quale è stato indetto, tra l'altro, un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di tre sottotenenti in servi-

zio permanente effettivo nel Corpo di amministrazione, riservato ai marescialli ed ai sergenti maggiori in servizio permanente;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 1981, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso indetto con decreto ministeriale 30 maggio 1980 sopra citato;

Visti gli atti della commissione giudicatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di tre sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo di amministrazione, riservato ai marescialli ed ai sergenti maggiori in servizio permanente, indetto con decreto ministeriale 30 maggio 1980, citato nelle premesse:

1) mar. capo au. s.p. Ardagna Vito (nato il 28 settembre 1943) . . punti 45,05
2) mar. ord. f. s.p. Franchi Sante (nato il 6 febbraio 1949) . » 43,80
3) mar. ord. g.(t.) s.p. Caridi Domenico (nato il 18 febbraio 1945) . » 43,70
4) serg. magg. suss. s.p. Pascale Giuseppe (nato il 24 febbraio 1947) . . » 43,65
5) serg. magg. f. s.p. Salvetti Aniello (nato il 28 agosto 1950) . . » 43,65
6) mar. ord. a. s.p. Di Tullio Eugenio (nato il 5 gennaio 1941) . . . . . . » 42,55
7) mar. ord. a. s.p. Palatucci Giuseppe (nato il 2 dicembre 1947) . . » 40,70
8) mar. capo au. s.p. Casucci Paolo (nato il 13 ottobre 1945) . . . » 40,50

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra, i seguenti candidati sono dichiarati — sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso — vincitori nell'ordine appresso indicato:

1) mar. capo au. s.p. Ardagna Vito . . punti 45,05
2) mar. ord. f. s.p. Franchi Sante . . » 43,80
3) mar. ord. g. s.p. Caridi Domenico . . . » 43,70

Art. 3.

I sottonotati candidati sono dichiarati idonei al concorso di cui trattasi nell'ordine appresso indicato:

1) serg. magg. suss. s.p. Pascale Giuseppe (nato il 24 febbraio 1947) . . . . . . punti 43,65
2) serg. magg. f. s.p. Salvetti Aniello (nato il 28 agosto 1950) . . . . » 43,65
3) mar. ord. a.s.p. Di Tullio Eugenio . . . » 42,55
4) mar. ord. a.s.p. Palatucci Giuseppe . » 40,70
5) mar. capo au. s.p. Casucci Paolo . » 40,50

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 agosto 1981

Il Ministro: LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti il 12 *settembre* 1981
Registro n. 27 *Difesa, foglio n.* 315

(2592)

Annullamento della graduatoria generale del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di tre sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo di amministrazione, riservato ai marescialli ed ai sergenti maggiori in servizio permanente.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito e successive modificazioni;

Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente l'unificazione ed il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto ministeriale 30 maggio 1980, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1980, registro n. 18 Difesa, foglio n. 397, con il quale è stato indetto, tra l'altro, un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di tre sottotenenti in servi-

zio permanente effettivo nel Corpo di amministrazione, riservato ai marescialli ed ai sergenti maggiori in servizio permanente;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 1981, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1981, registro n. 20 Difesa, foglio n. 216, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso;

Visto il decreto ministeriale 3 agosto 1981, registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 1981, registro n. 27 Difesa, foglio n. 315, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso, formata dalla commissione giudicatrice;

Riscontrata in sede di verifica della documentazione inerente all'espletamento del concorso, effettuata in seguito a istanza di un concorrente risultato idoneo ma non vincitore, la esistenza di errori e vizi di procedura compiuti dalla commissione giudicatrice nella valutazione dei titoli posseduti dai concorrenti idonei;

Ritenuta pertanto la necessità di annullare il citato decreto ministeriale 3 agosto 1981, con cui è stata approvata la graduatoria di merito del concorso e di procedere conseguentemente ad una nuova valutazione dei titoli dei concorrenti idonei e alla formazione di un'altra graduatoria generale di merito dei medesimi;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 3 agosto 1981, citato nelle premesse, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di tre sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo di amministrazione riservato ai marescialli ed ai sergenti maggiori in servizio permanente, indetto con decreto ministeriale 30 maggio 1980, è annullato.

Art. 2.

E' convocata la commissione giudicatrice del concorso nominata con decreto ministeriale 1° marzo 1981, con il compito di procedere ad una nuova valutazione dei titoli dei concorrenti compresi nella graduatoria approvata con il citato decreto ministeriale 3 agosto 1981 e di formare conseguentemente una nuova graduatoria da approvarsi con successivo decreto ministeriale.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 marzo 1982

Il Ministro: LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *aprile* 1982
Registro n. 13 *Difesa, foglio n.* 168

(2593)

OSPEDALE « S. MATTEO » DI PAVIA

Concorso ad un posto di primario di radiodiagnostica presso il primariato di radiodiagnostica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di radiodiagnostica presso il primariato di radiodiagnostica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pavia.

(382/S)

OSPEDALE « F. PALASCIANO » DI CAPUA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di vice direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di vice direttore sanitario.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Capua (Caserta).

(384/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 144 del 27 maggio 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Ente ospedaliero «Niguarda-Ca' Granda» - Ospedale generale regionale, in Milano: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di tecnico di laboratorio del servizio di fisiopatologia respiratoria.

Amministrazione degli spedali civili - Ospedale generale regionale in Brescia: Pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di infermiere generico presso il presidio di Fasano.

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100821460)